Wi-fi libero: Fipe aveva ragione

img-news-wi-fi-24bf30c2

“Gli esercenti pubblici possono mettere liberamente a disposizione degli utenti la connessione wi-fi ed eventualmente Pc e terminali di qualsiasi tipo”. È questo il responso dell’Autorità garante della Protezione dei dati personali che, quindi, si allinea e dà piena ragione alla Fipe. Dal canto suo, la Federazione è pienamente soddisfatta di questo esito, come dimostrano le parole del presidente Lino Stoppani:«La connessione wi-fi libera nei pubblici esercizi va verso la direzione delle smart city. Bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari diventano sempre più interattivi e sono così in grado di offrire ai clienti un servizio importante nell’era del digitale».

Si chiude così una vicenda controversa nata dall’obiezione di alcuni provider, secondo i quali i gestori di bar e ristoranti non solo avrebbero dovuto registrare i dati degli utenti, ma sarebbero anche risultati corresponsabili dei siti visitati tramite la connessione fornita dal proprio locale.

Sulla base di questa interpretazione, i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il Garante, nella risposta fornita a Fipe, ha infatti ribadito che questo caso rientra fra quelli in cui non può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza necessità del consenso del soggetto interessato, in base all’art. 24 del Codice.

Cosa dovranno fare, a questo punto, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati?

Possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di wi-fi offerto; altrimenti, se vogliono continuare ad utilizzare tali sistemi in maniera legittima, sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi, di cui all’art. 13 del Codice.